

Gestione dei servizi e delle attività socio-formative dell'Istituto Convittuale Regionale “Paolo Colosimo”

Triennio 2023 – 2026

(CIG: A009838E38)

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente appalto ha come oggetto la gestione dei servizi e delle attività socio-formative presso l'Istituto Convittuale regionale “Paolo Colosimo” di Napoli, rivolte a non vedenti ed ipovedenti, che partecipano alle attività socio-formative, sportive e laboratoriali dell'Istituto in modalità residenziale e semiresidenziale.
2. L'obiettivo del servizio è quello di garantire un'assistenza completa ed efficace ai partecipanti, offrendo un percorso personalizzato e mirato alle loro esigenze, tramite la predisposizione, definizione e gestione di piani socio-formativi individuali, comprensivi di attività laboratoriali.

ARTICOLO 2 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. Il servizio dovrà essere erogato presso la sede del Convitto Regionale ubicata a Napoli, in via Santa Teresa degli Scalzi n. 36, e in tutti i luoghi esterni in cui si svolgono le attività correlate.
2. La planimetria di cui all' **ALLEGATO D**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato, indica gli spazi assegnati e le aree esterne di pertinenza, evidenziati in nero o con tratteggio.
3. La struttura fornita all'affidatario sarà dotata di allacci idrici, fognari ed elettrici. Resta a carico dell'affidatario quota parte delle spese sostenute per le utenze relative alla fornitura e al consumo di energia elettrica e gas per riscaldamento. La quota parte a carico dell'affidatario sarà determinata in ragione del rapporto percentuale fra la superficie dei locali e degli spazi indicati all'ALLEGATO D (Planimetria) all'interno dei quali saranno realizzate le attività dedotte nel presente contratto e la superficie complessiva dell'Istituto.
4. La Regione Campania si impegna a garantire l'idoneità degli ambienti e degli spazi per la fornitura del servizio e lo svolgimento delle attività, attraverso le sue strutture competenti.
5. Per garantire un'adeguata esecuzione del servizio, l'affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto, compresi quelli relativi al luogo di esecuzione.

ARTICOLO 3 – IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo a base di gara per l'appalto del servizio è stabilito in € 5.100.816,11 al netto dell'IVA, per l'intera durata del servizio di cui al successivo articolo 9. Tale importo equivale a € 1.700.272,03 annui, al netto dell'IVA.
2. Si precisa che i costi relativi alla sicurezza del lavoro derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari

a euro zero (€ 0,00). Tuttavia, l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, i cui costi sono quindi a suo carico.

ARTICOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 36/2023. Tale criterio sarà individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione indicati nell'**ALLEGATO A** che costituisce parte integrante del presente capitolato. La valutazione complessiva sarà suddivisa come segue:
 - a) OFFERTA TECNICA - Componente qualitativa: **80 punti** (utilizzando, a pena di esclusione, il modello indicato nell'**ALLEGATO C**, che costituisce parte integrante del presente Capitolato);
 - b) OFFERTA ECONOMICA - Prezzo: **20 punti**
2. L'appalto non potrà essere assegnato al soggetto partecipante che avrà totalizzato un punteggio complessivo inferiore a **48 (quarantotto)** nell'offerta tecnica. In tale caso, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 36/2023, non procederà a valutare l'offerta economica corrispondente.

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

1. Fermi restando i requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici con particolare riferimento all'articolo 94 del Decreto Legislativo 36/2023 l'operatore economico concorrente, in forma singola ovvero associata:
 - a. al fine di comprovare la propria **capacità tecnico-professionale**, a pena di esclusione, dovrà attestare - mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 - di aver svolto, con esito positivo, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, (2020-2021-2022) almeno un servizio per disabilità visiva analogo, a favore di soggetti pubblici e/o privati, indicando l'importo (Iva esclusa), la data e l'oggetto del servizio stesso (**cfr Modelli 1 e 2 allegati al presente capitolato**). Si intende per servizio analogo un servizio appartenente alla medesima categoria merceologica ISTAT indicata al successivo articolo 7 ;
 - b. al fine di comprovare la propria **solidità economica** dovrà dimostrare:
 - i. di aver realizzato un **fatturato globale medio**, (comprensivo dei fatturati relativi ai servizi analoghi), negli ultimi tre esercizi (2020-2021-2022) non inferiore ad euro 3.400.544,06 (IVA esclusa) pari ai due terzi del valore posto a base di gara dell'affidamento dei servizi al netto dell'iva.
 - ii. di aver realizzato un **fatturato specifico medio** (comprensivo del fatturato relativo ai servizi analoghi) negli ultimi tre esercizi (2020-2021-2022); nell'attività oggetto della presente procedura in favore di soggetti pubblici e privati, non inferiore ad euro

2.550.408,05 (IVA esclusa), pari alla metà del valore posto a base di gara dell'affidamento dei servizi per 3 anni al netto dell'iva;

iii. fornire - mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 - l'elenco dei servizi svolti nel triennio precedente con l'indicazione di importi (IVA esclusa), data, oggetto degli stessi e soggetto in favore del quale sono stati resi.

2. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65 , comma 1, lettere e) - i raggruppamenti temporanei – ed f) – i consorzi ordinari - del D. Lgs. n.36/2023, la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai precedenti punti b. 1) e b. 2) del presente articolo in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i.
3. Il concorrente comprova i requisiti economico-finanziari di cui alla precedente lettera b. 1) **[fatturato globale medio]** , ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e all. II 8 del d.lgs 36/2023, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.
4. Il concorrente comprova i requisiti economico-finanziari di cui alla precedente lettera b. 2) **[fatturato specifico medio]** mediante la presentazione di copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.
5. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, almeno una sede operativa in Campania
7. Al fine della buona esecuzione del contratto, visto l'articolo 68 comma 4 del d.lgs 36/2023, i raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, la forma di RTI mediante scrittura privata autenticata.

ARTICOLO 6 – SOPRALLUOGO

1. È fatto obbligo per le concorrenti di effettuare un sopralluogo nella struttura regionale in cui si svolgerà il servizio, pena l'esclusione dalla gara. Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa o da una persona da quest'ultimo incaricata. Nel caso di un RTI/ATI costituendo, il sopralluogo deve essere eseguito da tutte le imprese che ne fanno parte. Si precisa che l'incaricato di un'impresa non può effettuare il sopralluogo in nome e per conto di altre imprese. Per concordare il sopralluogo, le concorrenti interessate devono contattare preventivamente il Responsabile del Procedimento/Progetto (RUP) tramite richiesta PEC all'indirizzo dq.500500@pec.regione.campania.it
2. La stazione appaltante rilascia un'apposita attestazione di presa visione dei locali che la concorrente deve allegare ai documenti di gara.

ARTICOLO 7 – CATEGORIA

1. Il Servizio rientra nella categoria 25 - CPC 93 (Servizi sanitari e sociali) - CPV 85300000-2 (Servizi di assistenza sociale e affini), 85310000-5 (Servizi di assistenza sociale), 85311100-3 (servizi di assistenza sociale per persone anziane), 85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili), 85312100-0 (Servizi

di centri diurni), 85312120-6 (servizi forniti da centri diurni per giovani disabili), 85312310-5 (Servizi di orientamento), 85312500-4 (Servizi di riabilitazione) e 85312510-7 (Servizi di reinserimento professionale) [DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014]

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio prevede l'accettazione di utenti tramite una procedura di ammissione, la predisposizione di una scheda di valutazione e la definizione di piani socio-formativi individuali. Di seguito, verranno analizzati nel dettaglio i singoli punti.

A) Accettazione - Cartella e scheda di valutazione - Predisposizione definizione e gestione di piani socio-formativi individuali

A.1 - Numero degli utenti accoglibili

Il numero massimo di utenti accoglibili nel servizio è di 55, ma può essere prevista una deroga motivata del 10% in caso di particolari esigenze. In ogni caso, verrà data priorità agli utenti che si trovano più lontani dall'Istituto, in caso di un numero maggiore di richieste.

A.2 - Procedura di accettazione

1. Per richiedere l'ammissione al servizio, l'aspirante utente dovrà presentare all'Ambito competente per territorio una domanda corredata di certificazione medica che attesti la compatibilità socio-sanitaria del richiedente con la vita comunitaria. La domanda verrà poi valutata dall'ambito competente per territorio che comunicherà alla stazione appaltante:

a) la relativa presa in carico:

- l'attestante l'avvenuta verifica del possesso dei cd. 'requisiti soggettivi' da parte dell'aspirante utente;
- l'avvenuto impegno della spesa o, in alternativa, l'indicazione della tempistica certa per la sua

assunzione,

ovvero

b) le ragioni ad essa ostative.

2. Il soggetto aggiudicatario, con riferimento ai profili soggettivi e oggettivi, acquisita la presa in carico da parte dell'ambito territoriale competente verifica, nei limiti della ricettività della struttura, le condizioni e la disponibilità all'accoglienza entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuta presa in carico, di cui al precedente comma del presente articolo.

3. Qualora l'istanza di ammissione venisse presentata direttamente al soggetto aggiudicatario, quest'ultimo dovrà verificare la disponibilità all'accoglienza entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta e darne immediata comunicazione all'Ambito competente che avrà cura di comunicare alla Stazione appaltante e all'aggiudicatario la relativa presa in carico o le ragioni ad essa ostative secondo quanto stabilito al precedente punto 1 della presente lettera A 2

4. Ad ogni utente ammesso verrà consegnato un regolamento, che dovrà essere sottoscritto per accettare le condizioni del servizio. Detto regolamento deve essere sottoscritto dall'utente, o dal familiare/esercente patria potestà nel caso in cui l'utente sia minorenne, pena la revoca dell'accettazione.

A.3 - Scheda di valutazione

Per ogni utente accettato, verrà predisposta una cartella contenente:

- a) una scheda personale con valutazioni iniziali entro 5 giorni lavorativi dall'ammissione;
- b) valutazioni periodiche almeno semestrali
- c) una valutazione complessiva riferita all'intera annualità.

Le valutazioni saranno effettuate da un'equipe multidisciplinare, che dovrà valutare le seguenti aree:

- autonomia personale;
- percezioni sensoriali,;
- area cognitiva e dell'apprendimento;
- area socio-familiare.

Ogni valutazione sarà riportata su una scheda, indicando gli strumenti utilizzati e i risultati ottenuti. Le valutazioni serviranno per predisporre, definire, modificare/integrare e gestire il piano socio-formativo individuale dell'utente, nonché per attivare a cura dell'aggiudicatario le risorse di rete e il supporto sociale a disposizione dell'utente e della sua famiglia.

A.4 - Predisposizione, definizione e gestione di piani socio-formativi individuali

I piani socio-formativi individuali verranno predisposti in base alle valutazioni effettuate e dovranno prevedere attività di tutoraggio, accompagnamento e supporto alle attività didattiche, sociali, formative e di orientamento al lavoro, nonché attività di laboratorio. In particolare, le attività di tutoraggio comprenderanno il supporto educativo e formativo

Predisposizione, definizione e gestione di piani socio-formativi individuali.

A.4.1) I piani socio-formativi individuali devono includere le seguenti attività e laboratori:

- a) Attività di tutoraggio: consistente in supporto educativo e formativo, fornitura di testi scolastici in braille e/o a caratteri ingranditi, accompagnamento e assistenza nelle attività didattiche, sociali, formative e di orientamento al lavoro.
- b) Attività ginniche, sportive ed agonistiche: consistente in attività ginniche, sportive, preparazione atletica e partecipazione ai campionati locali/nazionali/internazionali indetti dal Comitato Italiano Paraolimpico per le discipline sportive relative ai videolesi, in collaborazione con associazioni/gruppi/enti sportivi affiliati alla "Federazione italiana sport paraolimpici per ipovedenti e ciechi (FISPIC)" o con associazioni/gruppi/enti sportivi accreditati/affiliati ad altre Federazioni Nazionali, i cui atti costitutivi e/o statuti contemplino, in maniera espressa, fra le proprie finalità e le proprie attività lo svolgimento di attività motoria e sportiva adattata ed educazione fisica rivolte a videolesi.
- c) Attività laboratoriali: volte all'acquisizione di autonomia e di abilità professionali, personali, relazionali e sociali. Queste attività possono essere svolte in laboratori e/o tirocini formativi protetti e orientati all'inserimento lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti videolesi pluriminorati. I laboratori devono

essere finalizzati a favorire la vita indipendente e un positivo inserimento degli utenti nella società, al momento dell'uscita dall'Istituto, e devono quindi avere come focus lo sviluppo concreto delle capacità e abilità sopra richiamate. Ad esempio, i corsi di orientamento e mobilità, finalizzati all'acquisizione di abilità nello spostamento autonomo, i corsi di apprendimento/consolidamento della conoscenza del linguaggio braille e i corsi di acquisizione di abilità professionali specifiche in relazione alle vocazioni degli utenti, anche a completamento e messa in pratica delle conoscenze e competenze già acquisite e maturate.

d) Attività per il tempo libero: attività ricreative, laboratori teatrali, visite culturali in ambito regionale e ultraregionale, organizzazione di eventi con il coinvolgimento attivo degli utenti, scambi culturali con realtà simili presenti sul territorio nazionale e organizzazione di un periodo di vacanza estiva post-scolastica della durata minima di 2 (due) settimane in luogo idoneo.

A.4.2. Rimane ferma la facoltà del soggetto concorrente di proporre, in sede di presentazione delle offerte, ulteriori attività rispetto a quelle elencate al precedente comma del presente articolo.

B) Assistenza continua di supporto materiale e infermieristica di base

B.1 - Supporto materiale

È importante garantire che ogni utente accettato nell'Istituto riceva il supporto necessario per svolgere le attività quotidiane, promuovendo un processo di apprendimento multisensoriale che favorisca l'acquisizione di funzioni specifiche di autonomia e di auto-organizzazione.

B.2 - Assistenza infermieristica

L'assistenza infermieristica prevede una serie di prestazioni, tra cui:

- somministrazione di iniezioni
- applicazione di medicazioni semplici
- somministrazione di terapie
- misurazione dei parametri vitali
- assistenza in caso di difficoltà motorie
- primo soccorso

Per questo scopo, è necessario mettere a disposizione un locale apposito che dovrà essere allestito e attrezzato come ambulatorio interno, in conformità alla normativa vigente del settore, a cura dell'aggiudicatario.

C) Accoglienza e Alloggio

C.1 - Suddivisione delle camerate

L'aggiudicatario ha il compito di suddividere le camerate destinate all'accoglienza degli utenti in due reparti: adulti e minorenni. È inoltre necessario suddividere ciascun reparto in sezioni separate per maschi e femmine.

C.2. – Cani guida

L'aggiudicatario deve garantire l'accoglienza di eventuali cani-guida al seguito degli utenti mediante le seguenti misure:

- a) La predisposizione e l'allestimento di spazi idonei e confortevoli per assicurare la continuità della relazione uomo/animale durante il giorno e anche durante la notte per gli utenti in regime di convitto.
- b) L'adozione di ogni misura necessaria per assicurare la continuità della relazione animale/utente, nel rispetto della pacifica coabitazione degli utenti ospiti del convitto.
- c) L'utente dovrà fornire e garantire i pasti, e attendere alla cura e all'igiene dell'animale, ivi compresi gli spazi dallo stesso utilizzati, assicurando la rimozione delle deiezioni. Inoltre, l'utente dovrà prendersi cura del proprio animale in modo adeguato. L'aggiudicatario dovrà fornire assistenza all'utente nella gestione quotidiana dell'animale laddove necessario e richiesto.

C.3 - Vigilanza

Per garantire la sicurezza degli ospiti, il piano delle camerate deve essere sempre monitorato da personale adeguatamente formato, in grado di garantire la sorveglianza notturna e diurna.

C.4 - Servizi di accoglienza e alberghieri

Sono inclusi nei servizi di accoglienza e alberghieri i servizi di lavanderia, il cambio della biancheria del letto a cadenza settimanale, e comunque in caso di necessità, il lavaggio e la stiratura dei capi personali almeno due volte a settimana, il servizio di rammendo e l'attivazione del Wi-Fi nelle zone comuni. Inoltre, devono essere forniti prodotti igienici per l'igiene personale, femminile e maschile, come sapone, carta igienica, bagnoschiuma/shampoo ed eventuali altri prodotti necessari.

C.5 - Pulizia ordinaria dei locali

La pulizia ordinaria dei locali è a carico della Regione Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali. Tuttavia, l'aggiudicatario deve assicurare che gli spazi comuni e i servizi sanitari in uso siano mantenuti nel rispetto di tutte le disposizioni igienico sanitarie. Analogamente dovrà essere assicurata l'osservanza delle norme igienico sanitarie con riferimento alla presenza di cani guida.

D) Fornitura di pasti

D.1 - Regole generali

La fornitura dei pasti avviene nel locale refettorio. L'aggiudicatario è tenuto a garantire livelli elevati di igiene e pulizia della cucina e del locale refettorio, nel rispetto della normativa in materia di HACCP e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre, le vettovaglie utilizzate per il servizio di ristorazione devono essere in materiale riutilizzabile, come vetro, ceramica, porcellana e acciaio, per ridurre l'impatto ambientale.

L'aggiudicatario deve anche custodire il tovagliato nei locali prospicienti la cucina per poter essere tempestivamente sostituito in caso di necessità. Gli orari di apertura del refettorio saranno comunicati agli utenti e indicati ai piani con apposita affissione, anche in Braille, nonché organizzati in base agli orari di frequenza dei percorsi formativi.

D.2 - Diete speciali individuali

In caso di particolari necessità, come presenza di patologie o intolleranze alimentari, o rischi allergici, l'utente o la famiglia/esercente la patria potestà, deve segnalare tali esigenze e presentare, all'occorrenza, una specifica dieta individuale prescritta dal medico specialista.

D.3 - Somministrazione dei pasti

La fornitura dei pasti prevede colazione, pranzo e cena. La colazione deve prevedere la scelta tra diverse bevande, come latte, caffè, tè, yogurt e spremute, e una varietà di prodotti come biscotti, torte, croissant, fette biscottate, burro, marmellata, crema spalmabile e cereali.

Il pranzo deve prevedere un antipasto, due primi a scelta, due secondi a scelta, due contorni a scelta, frutta e dolce due volte a settimana. La cena deve prevedere pasti bilanciati che tengano conto dei menu previsti per il pranzo. Il menu settimanale deve essere esposto all'ingresso della sala da pranzo e in altri luoghi frequentati dagli utenti, con apposita affissione anche in Braille, per consentire la scelta preventiva fra le pietanze e un'adeguata programmazione dei relativi approvvigionamenti.

Ferma restando l'osservanza delle diete speciali prescritte dal medico specialista, i menu vanno, in ogni caso, preventivamente sottoposti al vaglio della locale struttura sanitaria pubblica al fine di garantirne la correttezza dal punto di vista nutrizionistico. In questo modo si garantisce che i pasti forniti siano sani, equilibrati e rispondano alle esigenze nutrizionali degli utenti. In particolare si raccomanda di assicurare l'utilizzo di materie prime di alta qualità e di alimenti che tengano conto della stagionalità dei prodotti, preferibilmente a km 0.

E. Servizio di trasporto

E.1 Il servizio di trasporto deve essere programmato, organizzato e svolto in modo efficiente e puntuale, tenendo conto delle esigenze specifiche dei destinatari, legate ai piani socio-formativi individuali. L'aggiudicatario deve garantire un servizio di trasporto sicuro e confortevole, dotato di personale adeguatamente formato, qualificato, ed in grado di gestire eventuali situazioni di emergenza e di assicurare il raggiungimento delle sedi di attività formative, nonché dei servizi sanitari e sociali di cui gli utenti necessitano.

E.2. L'aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei veicoli e di regolarità della documentazione, nonché il mantenimento dei livelli di igiene e pulizia degli stessi. Inoltre, il personale addetto al servizio di trasporto deve rispettare le norme sul codice della strada e sul trasporto di persone, nonché garantire la massima attenzione e cura per gli utenti, in particolare per quelli con disabilità o difficoltà di mobilità.

E.3. L'aggiudicatario deve, inoltre, garantire la continuità del servizio di trasporto anche in caso di imprevisti o di situazioni di emergenza, adottando le opportune misure per minimizzare eventuali disagi per gli utenti. In caso di necessità, l'aggiudicatario deve fornire un servizio di trasporto sostitutivo.

E.4. L'aggiudicatario deve altresì garantire la disponibilità di veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità o difficoltà di mobilità, nonché assicurare un adeguato livello di accessibilità e sicurezza. In particolare, tali veicoli devono essere dotati di rampe, ascensori o altri ausili tecnologici che consentano l'accesso ai mezzi anche a persone con disabilità motorie oltreché sensoriali.

E.5. Infine, l'aggiudicatario deve garantire la trasparenza del servizio di trasporto, fornendo agli utenti informazioni chiare e tempestive sulla programmazione dei percorsi e sugli orari del servizio. In caso di eventuali modifiche o variazioni del servizio, l'aggiudicatario deve comunicarle con anticipo ai destinatari e alle famiglie, nonché a tutti gli enti interessati.

ARTICOLO 9 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, a partire dalla data di stipula ovvero dalla data del verbale di consegna della struttura. Tuttavia, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione prevista nel contratto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico sotteso.
2. Durante l'intero periodo di validità del contratto, il servizio deve essere erogato senza soluzione di continuità assicurandone la qualità, la continuità, l'accessibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'utenza e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione della stessa.

ARTICOLO 10 - PROROGA CONTRATTUALE

1. L'eventuale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero alle condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 12 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non richiesta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal medesimo Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
2. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
3. La sospensione della prestazione, potrà essere disposta:
 - a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
 - b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
5. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 15 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario è soggetto a controlli e verifiche sul servizio erogato, eseguiti dal responsabile del procedimento e dal direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Stazione Appaltante. In tal modo, il responsabile del procedimento effettuerà i controlli necessari per verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il servizio e gli impegni assunti dall'aggiudicatario.
2. La Stazione Appaltante stabilisce degli indicatori di efficacia ed efficienza che verranno utilizzati per valutare la prestazione dell'aggiudicatario. Questi indicatori includono la continuità del servizio, il rispetto degli orari di servizio, la sicurezza e la cura degli utenti, l'interazione degli educatori con gli utenti e il numero e la frequenza dei corsi di aggiornamento frequentati dal personale impiegato.
3. La valutazione, basata sui predetti indicatori, verrà mantenuta confidenziale e servirà a garantire l'uniformità delle prestazioni. Gli indicatori possono variare in base agli obiettivi stabiliti dalla Stazione Appaltante e concordati con l'aggiudicatario.
4. La Stazione Appaltante può effettuare verifiche e controlli in qualsiasi momento, attraverso gli Uffici od Organi competenti.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario del servizio si impegna a garantire la massima diligenza e professionalità nel corso delle prestazioni, rispettando tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, privacy e trattamento dei dati, come previsto dal Regolamento UE 679/2016.

2. Inoltre, l'aggiudicatario si impegna a garantire la partecipazione attiva degli utenti nella programmazione delle attività e nella valutazione della qualità dei servizi, nel pieno rispetto della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 e dei successivi atti e/o provvedimenti di attuazione.
3. L'aggiudicatario si obbliga a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e a non farne uso per fini propri o di terzi. Inoltre, si impegna a stipulare un'apposita polizza assicurativa per eventuali infortuni a danno degli utenti destinatari delle prestazioni e delle attività oggetto del servizio.
4. L'aggiudicatario è tenuto a garantire la conservazione, la manutenzione ordinaria e la riparazione dei materiali di arredo e delle attrezzature fornite presenti nei locali ove si svolgerà il servizio, nonché la cura delle aree esterne dell'Istituto (giardini, campetti sportivi) nelle quali si svolgeranno le attività di tempo libero degli utenti, come da **ALLEGATO D (Planimetria)**
5. L'aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni diramate dall'ente territoriale di riferimento in materia di raccolta differenziata e di corretta separazione dei rifiuti, assicurandone il conferimento negli appositi contenitori e/o campane colorati allocati negli spazi esterni assegnati all'Istituto. A tal riguardo, dovranno essere predisposti appositi contenitori, con scritta anche in braille, da collocare al piano delle camerate e nei luoghi di svolgimento delle attività al fine di agevolare la partecipazione attiva e consapevole degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti. Eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate alla stazione appaltante a causa dell'inosservanza delle disposizioni in questione saranno poste a carico dell'aggiudicatario.
6. L'aggiudicatario deve operare in stretto raccordo con la stazione appaltante, che potrà procedere, periodicamente e senza preavviso, alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e della corretta esecuzione delle prestazioni.
7. L'aggiudicatario è tenuto a realizzare le attività specificate nell'articolo 8 , punto A 4.1, con particolare attenzione alle attività indicate nella lettera d), che richiedono l'individuazione di enti con cui organizzare eventi, scambi culturali e laboratori teatrali che coinvolgano attivamente gli utenti dell'Istituto. Nell'individuazione di tali enti, l'aggiudicatario dovrà tenere in considerazione la sua specifica esperienza e capacità tecnico-professionale, dando preferenza alle strutture e organizzazioni iscritte o stabilmente attive nel settore e in possesso dei necessari requisiti.
8. Inoltre, l'aggiudicatario deve fornire undici relazioni corredate di report trimestrali e una relazione finale sempre accompagnata da un report conclusivo pertinente, nonché ulteriori report di aggiornamento a semplice richiesta della stazione appaltante, nel merito dello svolgimento delle attività come da contratto.
9. Infine, l'aggiudicatario deve rispettare ogni altra disposizione, obbligo o onere contenuto nel Capitolato, nel bando di gara o nella normativa applicabile.

ARTICOLO 17 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fattosalvo ogni risarcimento di maggiori ed

ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente della Struttura regionale appaltante propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
3. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
4. In caso di inadempimento, la stazione appaltante avrà il diritto di attivare la garanzia per il pagamento delle penali e/o di ogni altro importo dovuto dall'aggiudicatario, come risarcimento del danno subito. Il pagamento delle penali non esonera l'aggiudicatario da eventuali ulteriori azioni di risarcimento del danno. Pertanto, l'aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere puntualmente ed esattamente a tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
5. Inoltre, la stazione appaltante avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori in ogni caso di inadempimento dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE IN DANNO

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento/PROGETTO a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) frode nella esecuzione dell'appalto;
 - b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
 - c) manifesta incapacità e/o grave negligenza nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- e) interruzione totale del servizio verificatasi senza giustificati motivi;
 - f) cessione, anche parziale, del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
 - g) cessione in subappalto del servizio fatto salvo quanto disposto al successivo articolo C15
 - h) grave inadempimento, reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - i) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
 - j) sottoposizione ad una delle procedure concorsuali di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii
 - k) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - l) inosservanza da parte di una delle Società costituenti il RTI riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
 - m) eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per una delle parti al verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili;
 - n) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.
2. Se le ipotesi di grave inadempimento si verificassero durante l'inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la stazione appaltante potrà revocare l'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
 3. Con la risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice avrà il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. Saranno addebitate all'aggiudicatario medesimo le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste nel contratto risolto.
 4. L'esecuzione in danno non esonera l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali a cui potrebbe andare incontro a norma di legge per i fatti che hanno portato alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui ci siano singole mancanze da parte dell'aggiudicatario, e in particolare di quelle indicate nel Capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice emetterà una diffida tramite raccomandata a. r/pec., richiedendo che l'aggiudicatario adempia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione, o nel più breve termine stabilito dal Capitolato.
 5. Se l'aggiudicatario non adempie entro il termine stabilito e non fornisce giustificazioni valide, l'Amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sugli adempimenti, che sarà detratto dalla cauzione definitiva in base a quanto previsto dal bando di gara. Inoltre, l'Amministrazione procederà di diritto alla risoluzione anticipata del contratto, senza che l'inadempiente possa opporsi.
 6. In alternativa, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare ad un'altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, addebitandogli i relativi costi e i danni eventualmente derivati. L'applicazione e il pagamento delle penali non pregiudicano il diritto della Regione di

ottenere la prestazione secondo quanto previsto dal contratto e fatta salva la richiesta di risarcimento del danno, incluso quello all'immagine.

7. L'esecuzione in danno non costituisce una soluzione finale per l'aggiudicatario inadempiente e non lo libera dalle sue responsabilità civili e penali. In caso di mancanze, l'Amministrazione aggiudicatrice adotterà le misure necessarie per tutelare i propri interessi e garantire l'adempimento dei contratti stipulati, sempre nel rispetto della legge e dei diritti delle parti coinvolte.

ARTICOLO 19 - STIPULA E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto di appalto avviene entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela consentiti dalle norme vigenti. Tuttavia, la stipula non può avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.
2. In ogni caso, la Regione Campania si riserva il diritto di richiedere l'esecuzione immediata della prestazione oggetto della gara nel caso si verifichino una o più delle ipotesi di cui all'articolo 18, co. 2 del d.lgs 36/2023, come previsto dall'articolo 9, co. 1 del presente Capitolato.
3. Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'aggiudicatario dichiara di conoscere le leggi, i regolamenti e tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi. L'aggiudicatario accetta espressamente per iscritto tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente atto, ai sensi degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c.
4. L'aggiudicatario è responsabile di tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché di ogni altra spesa necessaria all'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA

1. L'aggiudicatario garantisce il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto nei confronti della stazione appaltante. Egli è altresì responsabile, nei confronti della stazione appaltante e di terzi, dei danni di qualsiasi tipo (materiale o immateriale, diretto o indiretto), causati a persone o cose in relazione all'esecuzione del contratto, anche se imputabili ai propri dipendenti o consulenti.
2. L'aggiudicatario solleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità civile o penale verso terzi che possa derivare dall'esecuzione del servizio affidato. Nessun altro onere può essere richiesto alla stazione appaltante oltre al pagamento del corrispettivo stabilito dal contratto.
3. La stazione appaltante non ha alcun rapporto giuridico con i terzi eventualmente coinvolti dall'aggiudicatario per adempiere agli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni

altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 22- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. In caso di violazione, il contratto si risolverà immediatamente e l'aggiudicatario perderà la cauzione e sarà tenuto al risarcimento di ogni conseguente danno.
2. Sono comunque fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 23 - SUBAPPALTO

1. In ragione:
 - a) delle specifiche caratteristiche del presente appalto;
 - b) della peculiarità dell'utenza destinataria dei servizi e delle attività,
 - c) dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura, della complessità e del carattere relazionale delle prestazioni richieste, la vigilanza e il controllo dei servizi e delle attivitàtutte le prestazioni, i servizi e le attività oggetto del presente capitolato speciale devono essere erogati dal soggetto aggiudicatario, ad eccezione dei servizi e delle attività indicati al successivo comma due del presente articolo
2. Possono costituire oggetto di subappalto e a pena di esclusione:
 - a) i servizi di lavanderia, il cambio della biancheria del letto a cadenza almeno settimanale, il lavaggio e la stiratura dei capi personali almeno due volte a settimana, il servizio di rammendo;
 - b) la fornitura di prodotti igienici per l'igiene personale, femminile e maschile, come sapone, carta igienica, bagnoschiuma/shampoo ed eventuali altri prodotti necessari;
 - c) il servizio di trasporto
3. Il subappalto è ammesso a condizione che l'operatore economico concorrente indichi in offertale parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023.
4. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 24 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%

1. L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.
2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 25 - REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo contrattuale può essere soggetto a revisione, sia in aumento che in diminuzione, ma solo nei limiti stabiliti dall'Articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Progetto (RUP). La necessità di modifica deve essere causata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice. Queste possono includere la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, variazioni del costo della vita secondo l'indice ISTAT e la "variazione media in diminuzione" - riferita all'intera durata del servizio - pari ad almeno al 40% degli utenti.
2. Nel caso in cui la riduzione del corrispettivo sia dovuta alla "variazione media in diminuzione", la stessa sarà riferita solo alla parte dei costi variabili, ovvero ai costi il cui ammontare sia direttamente correlato in misura proporzionale al livello del servizio prestato. La riduzione sarà applicata solo sui punti percentuali che eccedono la soglia del 40% fino ad un massimo del 50%. L'operatore economico deve specificare analiticamente le tipologie dei costi variabili e il relativo ammontare complessivo nell'offerta economica, a pena di esclusione, utilizzando il modello dell'**ALLEGATO E**, che costituisce parte sostanziale e integrante del Capitolato.
3. Eventuali ulteriori e diverse circostanze eccezionali e specifiche possono determinare uno scostamento dai criteri oggettivi in sede di revisione del prezzo, ma devono essere provate dall'aggiudicatario. In ogni caso, la modifica del corrispettivo contrattuale non può alterare la natura generale del contratto.
4. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi.

ARTICOLO 26 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

1. Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio:
2. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima,

impediscano l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'aggiudicatario. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane Spa; a questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
4. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
5. Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
6. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
7. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta esecuzione del servizio e sulla base delle relazioni trimestrali prodotte dall'esecutore, come meglio dettagliato al successivo articolo 27, comma 1°.
8. Ai sensi dell'articolo 4, co. 4 D Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.lgs 9 novembre 2012, n. 192, e considerando la natura e l'oggetto della prestazione dedotta nel contratto, le parti possono pattuire, in modo espresso e per iscritto, un termine di pagamento superiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data riportata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal SDI (Sistema di Interscambio). In ogni caso, il termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo non potrà essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta di consegna rilasciata dal SDI, e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

ARTICOLO 27 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto avverrà in modo trimestrale e sarà effettuato solo se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) Presentazione di un dettagliato rapporto entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del trimestre di riferimento. Il rapporto dovrà illustrare le attività effettivamente svolte e contenere:
 - a.1) l'elenco degli utenti accolti con i relativi dati anagrafici;
 - a.2) l'indicazione dell'Ente Locale che si fa carico della retta di mantenimento, in conformità con quanto disposto dalla Regione Campania;

- a.3) il timesheet di riferimento;
- a.4) l'indicazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti.
- b) Verifica positiva della conformità al contratto delle prestazioni effettivamente rese, effettuata dal responsabile per l'esecuzione del contratto entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del rapporto di cui alla precedente lettera a).
- c) Emissione di regolare fattura secondo quanto stabilito dal precedente articolo 26 che dovrà avvenire successivamente alla comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui alla precedente lettera b), rilasciata, a mezzo attestazione, dal responsabile per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 28 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

1. Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
4. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 29 - PERSONALE

1. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 30 (Clausola sociale) di cui all'articolo del presente Capitolato, l'aggiudicatario si obbliga ad impiegare personale altamente qualificato e specializzato in una o più delle attività oggetto del servizio.

2. Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, il personale educativo sarà scelto tra le seguenti figure professionali, ai sensi della DGRC n. 490 del 21/10/2015:

a) Coordinatore, con compiti di organizzazione e coordinamento delle prestazioni previste dal presente Capitolato. Il coordinatore dovrà essere in possesso di una laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione o in scienze dei servizi sociali. Tuttavia, la funzione di coordinatore può essere svolta anche da una delle figure professionali di cui alla successiva lett. b), purché in possesso di una delle lauree sopra indicate. Inoltre, il coordinatore dovrà avere un'esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno un anno continuativo, documentata, nei servizi educativi nell'area tiflogica. Nell'esperienza professionale non sarà compreso il periodo svolto come tirocinio. Il nominativo e i recapiti del coordinatore dovranno essere forniti alla Stazione appaltante all'aggiudicazione del presente appalto, e il coordinatore sarà il referente organizzativo dei servizi, dovrà accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai propri educatori, partecipare agli incontri programmati e presenziare ogni qualvolta la sua presenza sia ritenuta necessaria dalla Direzione generale 50.05.00/Responsabile dello Staff 92.

b) Tutor, per le attività di tutoraggio di cui all'articolo 8, punto A.4.1, lett. a) del presente Capitolato. Il personale incaricato dovrà essere in possesso di una Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, oppure dei titoli di Educatore Professionale o, in alternativa, di Assistente Sociale unito ad almeno uno dei seguenti attestati: (i) attestato di qualifica in discipline tiflogiche; (ii) attestato rilasciato da ente pubblico, comprovante la conoscenza del linguaggio Braille; (iii) attestato di qualifica di 'tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista' o equipollente.

c) In relazione alle **attività ginniche** di cui all'articolo 8, punto A.4.1 lett.b) del presente capitolato, il personale da impiegare dovrà essere in possesso del Diploma ISEF o Laurea in Scienze motorie, nonché di una specializzazione in attività motorie e sportive per non vedenti, rilasciata da ente pubblico. Inoltre, il personale dovrà possedere un'esperienza lavorativa di almeno due anni presso Enti o Servizi rivolti a utenti con minorazione visiva.

d) In relazione alle **attività laboratoriali**, alle attività ricreative e ai laboratori teatrali di cui all'articolo 8, punto A.4.1 lett.c) e lett.d) del presente capitolato, il personale da impiegare dovrà essere in possesso di specifica, valida e documentata conoscenza delle attività laboratoriali che di volta in volta saranno poste in essere. Inoltre, il personale dovrà possedere un'esperienza lavorativa di almeno due anni presso Enti o Servizi rivolti a utenti con minorazione visiva.

3. Per quanto riguarda le attività di tutoraggio, l'aggiudicatario deve garantire un rapporto di almeno un educatore ogni cinque utenti per l'intera durata dell'affidamento. Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario deve fornire alla Direzione generale 50.05.00 un elenco nominativo delle unità di personale e dei relativi curricula che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni. Inoltre, deve comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni provvisorie o definitive. Qualsiasi sostituzione del personale deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante e deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. In caso di

assenze del personale educativo o ausiliario, l'aggiudicatario deve garantire la continuità del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo.

4. Di regola, l'aggiudicatario deve garantire la presenza continuativa degli stessi educatori per tutta la durata del servizio. Tuttavia, in caso di assenze del personale educativo e/o ausiliario, deve provvedere alle sostituzioni che, in caso di servizi da assicurare senza soluzione di continuità, dovranno essere immediate. In tutte le altre ipotesi, dovranno essere effettuate comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento con personale idoneo in possesso dei titoli di studio e delle esperienze professionali richiesti.
5. In tal caso, l'aggiudicatario deve indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo e comunicarli alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante ha il diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità o contegno corretto o comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. L'aggiudicatario deve provvedere alla sostituzione entro 24 ore naturali e consecutive dalla comunicazione.
6. L'aggiudicatario deve tenere un registro giornaliero, accessibile per eventuali controlli, con i nominativi del personale impiegato e le relative presenze, assenze e sostituzioni, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.
7. L'aggiudicatario deve osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza). L'aggiudicatario deve far rispettare a tutto il personale le disposizioni previste sugli indumenti di lavoro e sui dispositivi di protezione individuale previsti dal suddetto decreto legislativo.
8. Gli indumenti dovranno essere provvisti di cartellino di identificazione recante il nome dell'aggiudicatario, quello dell'operatore e la fotografia di quest'ultimo.
9. L'aggiudicatario si impegna a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, un Piano di Sicurezza dettagliato relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara. Il Piano dovrà comprendere un'analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della Stazione Appaltante.
10. Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra le proprie attività e quelle degli altri soggetti operanti nella struttura. In questo senso, l'aggiudicatario parteciperà, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, a riunioni di cooperazione e coordinamento.
11. L'aggiudicatario si impegna inoltre a far partecipare a proprie spese il proprio personale a corsi e attività di aggiornamento, comunicando tempestivamente alla Stazione Appaltante l'effettiva partecipazione. Quest'ultima terrà conto di tali informazioni ai fini della verifica dell'efficacia della gestione, come previsto dall'articolo 15, co. 2 .
12. In relazione al personale impiegato, l'aggiudicatario si impegna a:
 - a. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- b. garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare
 - c. garantire le pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggio
13. L'aggiudicatario si obbliga anche a sostenere tutti gli oneri accessori al contratto di lavoro, compresi quelli relativi alle norme previdenziali, assicurative e similari, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'aggiudicatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene l'importo corrispondente per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si applica l'articolo 30, co. 6 del Codice dei contratti pubblici.
15. Il rapporto di lavoro tra l'aggiudicatario e i suoi lavoratori è di esclusiva competenza dell'aggiudicatario stesso, che agisce in qualità di unico datore di lavoro. La stazione appaltante non ha alcun ruolo in questo rapporto e non è coinvolta nelle vicende relative all'impiego dei lavoratori.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA SOCIALE

1. La presente clausola sociale è inserita a tutela dei lavoratori dipendenti dell'ente affidante, nonché per garantire la qualità dei servizi socio-assistenziali forniti alle persone assistite. L'obbligo di assumere tutto il personale dipendente dell'ente affidante rappresenta una scelta etica e responsabile, volta a preservare i diritti dei lavoratori e a garantire la continuità dei servizi erogati alle persone assistite. A tal fine l'affidatario:
- a) è tenuto ad assumere tutto il personale socio-assistenziale, educativo, infermieristico e di cucina attualmente dipendente dell'ente affidante, garantendone la continuità occupazionale e il mantenimento degli attuali livelli retributivi e contrattuali. L'elenco del personale con l'indicazione delle rispettive qualifiche, del relativo inquadramento economico e del corrispondente impegno orario su base settimanale viene riportato nell'**ALLEGATO F** Sono escluse dall'obbligo di assunzione le figure del direttore generale e tecnico e del coordinatore;
 - b) è tenuto a presentare, a pena di esclusione, in sede di offerta un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il progetto di assorbimento costituisce

un impegno del concorrente nei confronti della stazione appaltante e degli stessi lavoratori
(ALLEGATO G)

2. L'affidatario si impegna inoltre a non procedere a riduzioni di organico nel corso dell'appalto e a non sostituire il personale in modo precario o atipico.
3. L'affidatario si impegna a rispettare tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene degli alimenti, garantendo un adeguato livello di formazione e di sicurezza per il personale.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente clausola sociale, l'ente affidante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto.
5. La stazione appaltante resta in ogni caso estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola
6. La mancata accettazione della presente clausola sociale comporta l'esclusione dalla gara

ARTICOLO 31 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'articolo 117 del d.lgs. 36/2023.
2. La garanzia dovrà essere costituita mediante deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023 e conformemente alle modalità previste dall'articolo 106, commi 2 e 3 del d.lgs 36/2023.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale salvo quanto previsto dai successivi due commi del presente articolo.
5. Qualora l'aggiudicazione sia stata ottenuta con un ribasso superiore al 10%, la garanzia aumenta di un punto percentuale per ogni punto di eccedenza rispetto al 10%.
6. Qualora il ribasso superi il 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.
9. In ogni caso e per quanto compatibile, si applica l'articolo 117 del d.lgs 36/2023

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE E INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

1. In conformità con l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, la società affidataria del servizio di cui al presente capitolato, nonché ciascuno dei soggetti ad essa partecipanti in caso di ATI/RTI (o altro), dichiara (vedi **ALLEGATO I**) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della suddetta Direzione nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi della combinazione di cui all'articolo 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012 e dell'articolo 6 del d.p.r. n. 62/2013, la società affidataria del servizio e ciascuno dei soggetti ad essa partecipanti in caso di ATI/RTI (o altro), dichiarano (vedi sempre **ALLEGATO I**) di essere a conoscenza diretta che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie.

ARTICOLO 33 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 09/03/2021 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto, compresi gli operatori economici subappaltatori
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Codice”.
3. L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione l'indirizzo url del sito regionale in cui il menzionato “Codice” è pubblicato, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

ARTICOLO 34 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

ARTICOLO 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'erogazione del servizio.
2. L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal predetto Regolamento a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati
3. Per la Amministrazione aggiudicatrice il Titolare del trattamento delegato dalla Giunta Regionale è la Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie con sede in Nuova Marina, ex Palazzo Armieri, 19/C 80133 Napoli .
4. Si precisa, inoltre , che:
 - a) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
 - b) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
 - c) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'articolo 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento, sopra citato, l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
 - d) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Regione Campania implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
 - e) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Articolo 36 Normativa di rinvio

1. Per quanto non specificatamente previsto e indicato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento esplicito alle normative vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché al modello generale del contratto.

Articolo 37 - Foro competente

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del

contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'articolo 211 del d.lgs. 36/2023 . Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Napoli.

2. Tutte le eventuali dispute riguardanti la validità, l'efficacia o l'interpretazione del presente capitolato appalto saranno di esclusiva competenza del Foro di Napoli.

Allegati

ALLEGATO A – INDICAZIONI TECNICHE MINIME E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

ALLEGATO B 1 - MODELLO ESPERIENZA (*operatore singolo*)

ALLEGATO B 2 - MODELLO ESPERIENZA (*operatore in forma associata*)

ALLEGATO C – SCHEDA PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

ALLEGATO D - PLANIMETRIA F

ALLEGATO E – MODELLO PER L'INDICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI COSTI VARIABILI

ALLEGATO F – ELENCO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO

ALLEGATO G PIANO DI IASSORBIMENTO

ALLEGATO H – PATTO D'INTEGRITA'

ALLEGATO I – CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE E INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI